



COMUNE DI MULAZZO

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE
DEL BIGLIETTO D'INGRESSO AI MUSEI

Art.1

Biglietti d'ingresso

1. L'ingresso ai Musei del Comune di Mulazzo di regola è consentito dietro pagamento di un biglietto dell'importo di €4,00, fatti salvi i successivi adeguamenti di competenza della Giunta Comunale.

Art. 2

Sistema di emissione, distribuzione e vendita dei biglietti

1. I biglietti d'ingresso sono posti in vendita e distribuiti presso la portineria del Museo, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Art. 3

Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti

1. I. proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione della struttura museale nonché per i servizi di promozione turistico-culturale .

Art. 4

Contabilità e rendicontazione

1. La contabilità e rendicontazione relative alla vendita dei biglietti sono attuate secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 5

Ingresso gratuito

1. E' consentito l'ingresso gratuito:

- a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
- b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
- c) al personale del Ministero per i beni e le attività culturali;
- e) ai minori di anni 7 cittadini ;
- f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche del Comune di Mulazzo ;

2) Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero per particolari e motivate esigenze, la direzione del Museo può consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

Art. 6

Ingresso ridotto del 50%

E' consentito l'ingresso ridotto :

- a) ai gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche
- b) ai visitatori di età superiore ai 65 anni

Art. 7

Concessione di ingresso gratuito temporaneo

1. la richiesta di concessione dell'ingresso gratuito, in concomitanza di particolari eventi di rilevanza regionale, dovrà essere avanzata all'Amministrazione Comunale dalla istituzione preposta alla organizzazione della manifestazione di cui trattasi per le successive determinazioni.

2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere l'ingresso gratuito per specifiche attività ed eventi culturali (convegni, seminari, mostre,) di cui l'Amministrazione medesima sia promotrice.